



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I VOLI ELICOTTERO

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

richiamati

- l'Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori dagli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs);
 - il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri;
 - l'Ordinanza Municipale concernente la repressione dei rumori molesti;
 - l'Ordinanza Municipale concernente il prelievo delle tasse di Cancelleria;
 - gli art.li 107 e 192 della Legge Organica comunale (LOC);
- e ogni altra normativa applicabile in materia

o r d i n a :

Art 1. Scopo e campo di applicazione

In considerazione della necessità di regolamentare i voli con elicottero, la presente Ordinanza ha l'obiettivo di stabilire le norme per contenere l'inquinamento fonico e atmosferico, garantire la sicurezza di persone e proprietà e il rispetto della quiete pubblica.

Art 2. Modalità di volo

- a) Le rotte e le manovre degli elicotteri dovranno essere pianificate in modo tale da minimizzare il rumore, scegliendo itinerari e quote di volo che non disturbino eccessivamente i centri abitati e le strutture sensibili.
- b) I pacchetti di rotazione (durata del volo) devono avere una durata massima di 30 min. La durata massima non è cumulabile nella medesima fascia del mattino, rispettivamente del pomeriggio. Deroche possono essere concesse dal Municipio in casi debitamente motivati e documentati.

Art 3. Orari di volo

- a) Gli orari di rotazione possono essere concessi tra le ore 09.30 e le ore 11.30 e tra le ore 14.00 e le ore 16.00, dal lunedì al venerdì. Sono vietati voli il sabato e nei giorni festivi.
- b) Deroche possono essere concesse dal Municipio in casi debitamente motivati e documentati.



Art 4. Richiesta di autorizzazione

- a) La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista del volo mediante l'apposito formulario disponibile sul sito internet del Comune.
- b) Formolari inoltrati in ritardo o incompleti non verranno considerati.
- c) Eventuali modifiche al programma devono essere comunicate tempestivamente per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale.
- d) Il Municipio si riserva la facoltà di respingere le richieste nei casi in cui è ragionevolmente esigibile che il trasporto sia fatto con altri mezzi meno incisivi della quiete pubblica (p.es. autocarri, gru, ecc.) invece che con l'elicottero.

Art 5. Tasse

Per la tassa per il rilascio dell'autorizzazione si rimanda all'Ordinanza Municipale concernente il prelievo delle tasse di Cancelleria (Art. 1, cpv. 3).

Art 6. Responsabilità per danni a terzi

- a) Il richiedente e/o l'operatore dei voli sono ritenuti responsabili per qualsiasi danno causato a terzi.
- b) La compagnia di volo dovrà informare i confinanti del mappale interessato della data e della fascia oraria in cui è previsto il volo.
- c) La compagnia di volo deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere le persone e l'ambiente a terra (p.es. segnalare pericoli, sbarrare vie d'accesso, ecc.).

Art 7. Segnalazione delle infrazioni

Le infrazioni alle disposizioni di questa Ordinanza saranno riportate alle autorità competenti, conformemente alle leggi vigenti.

Art 8. Reclami

Le decisioni dell'Amministrazione comunale possono essere contestate presentando un reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

Art 9. Sanzioni e provvedimenti

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a un importo massimo di Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dagli art.li 145 ss LOC, nonché dagli art.li 5 LOrP e 2 ROrp.



Art 10. Rinvio ad altre leggi

Per tutte le questioni non trattate nella presente Ordinanza, si fa riferimento alle normative cantonali e federali applicabili.

Art 11. Entrata in vigore e pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 e 208 LOC, durante il periodo dal 28 febbraio 2025 al 02 aprile 2025 ed entra in vigore il 02 aprile 2025 abrogando ogni precedente Ordinanza municipale in materia.

La presente ordinanza è stata approvata dal Municipio di Gordola con Risoluzione Municipale numero 832 del 03 febbraio 2025.

per il Municipio:

il Sindaco
f.to D. Vignuta

il Segretario
f.to D. Galli

Gordola, 27 febbraio 2025